

Commento di Lina Micciché

Art. 2 - Mare territoriale (1). – Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine **(2)**.

Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia **(3)** marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno e della baia compresa entro la linea retta **(4)** tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali **(5)**.

Mare territoriale: fascia di mare costiero, equiparata al territorio dello Stato, sottoposta in linea di principio all'esclusivo potere di governo dello Stato rivierasco.

(1) Articolo così modificato con legge 14 agosto 1974, n. 359 - articolo unico - la quale ha esteso il limite esterno del mare territoriale italiano da sei a dodici miglia. La norma, come riformulata, appare in linea con le disposizioni del diritto internazionale (v. art. 4 della convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua del 29 aprile 1958 e art. 3 della convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982).

(2) La regola delle ventiquattro miglia marine si applica alle baie così come definite dall'art. 10, c. 2, della convenzione, sul Diritto del mare, Montego Bay, 10 dicembre 1982, ovvero alle *insenature che penetrino in profondità nella costa e precisamente alle insenature la cui superficie sia almeno eguale o superiore a quella di un*

semicerchio avente per diametro la linea d'entrata.

Un'eccezione al suddetto principio è rappresentata dalle c.d. *baie storiche* sulle quali lo Stato esercita la propria sovranità, senza che vengano posti limiti di superficie. Una baia può essere considerata storica se vengono soddisfatte due condizioni:

- l'esercizio effettivo, continuativo dell'autorità dello Stato interessato;
- l'acquiescenza da parte degli altri Stati.

(3) Il miglio marino corrisponde a 1852 metri, così come stabilito dalla legge 7 aprile 1930 n. 518.

(4) Le linee di base italiane, a partire dalle quali si misura l'ampiezza del mare territoriale, sono state fissate con il d.p.r. 26 aprile 1977, n. 816.

(5) per la disciplina relativa all'occupazione e all'uso di zone di mare territoriale e all'esercizio della polizia nelle acque territoriali cfr. art. 524 Reg. nav. mar.

L'art. 2 del codice della navigazione individua i limiti delle acque interne (c. 1) e l'estensione del mare territoriale (c. 2): spazi marini sui quali lo Stato esercita la propria sovranità.

Secondo la normativa internazionale, la sovranità che lo Stato esercita nelle acque territoriali si estende anche allo spazio aereo sovrastante, al suolo ed al sottosuolo, con il conseguente diritto di esplorazione e di sfruttamento delle risorse economiche naturali ivi esistenti (art. 2 convenzione sul Diritto del mare, Montego Bay, 10 dicembre 1982).

Nel mare territoriale tale sovranità è soggetta a due limiti, codificati dal diritto internazionale. Il primo è configurabile nel c.d. *diritto di passaggio inoffensivo* (artt. 17-26 della convenzione di Montego Bay), in base al quale una nave straniera può attraversare il mare territoriale a condizione che si tratti di un passaggio, *rapido e continuo*, che non *rechi pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello Stato costiero*. Il secondo limite riguarda l'esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere. L'art. 27 della Convenzione stabilisce che lo Stato costiero *non dovrebbe* esercitare la giurisdizione sui fatti interni alla nave, ossia su quei fatti che non producono alcun effetto sull'ambiente esterno.

La delimitazione del mare territoriale contenuta nell'art. 2 assume particolare importanza per almeno due ordini di motivi:

- in primo luogo, consente d'individuare ulteriori spazi marini sui quali viene riconosciuto l'esercizio di specifici poteri da parte dello Stato. Il riferimento è alla zona contigua, alla zona archeologica, alla zona economica esclusiva ed alla piattaforma continentale. Nella prima, che può estendersi fino a ventiquattro miglia calcolate a partire dalla linea di base, lo Stato può esercitare il controllo per prevenire e reprimere le infrazioni alle proprie leggi ed ai propri regolamenti in materia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione (art. 33 della Convenzione di Montego Bay). L'istituzione della zona archeologica (cfr. art. 303 conv. cit.), per la quale è prevista la stessa estensione della zona contigua, consentirebbe il controllo del recupero e del commercio di oggetti di natura archeologica e storica. Nella zona economica esclusiva, che occupa uno spazio marino pari a duecento miglia dalla linea di base, lo Stato esercita diritti esclusivi di esplorazione e sfruttamento, di conservazione e gestione delle risorse naturali anche biologiche (art. 55-75 conv. cit.). Infine, nella piattaforma continentale - che si estende fino al bordo esterno del margine continentale (artt. 76 - 85) e che comprende il fondo ed il sottofondo marini - l'esercizio dei diritti esclusivi di esplorazione e di sfruttamento è limitato alle sole risorse naturali non biologiche e agli organismi viventi sedentari. L'Italia non ha ancora istituito né la zona contigua, né la zona archeologica, né la zona economica esclusiva. Tuttavia, una parziale applicazione degli articoli relativi alla Z.E.E. si è avuta con legge 8 febbraio 2006 n. 61, attraverso la quale lo Stato italiano ha posto le basi per l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite del mare territoriale. L'istituzione di dette zone dovrebbe consentire l'applicazione, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e, infine, del patrimonio archeologico e storico. Restano escluse dall'ambito di applicazione della legge le attività di pesca.

- In secondo luogo, l'art. 2 cod. nav., rappresenta una delle condizioni per delimitare l'ambito di efficacia di alcune leggi e regolamenti che richiamano espressamente il concetto di "mare territoriale".

Il riferimento è relativo ad altri articoli del codice della navigazione (cfr. artt. 3, 29, 36, c. 1, 51, 52, c. 1), al regolamento per la navigazione marittima (cfr. art. 524) e ad alcune leggi speciali finalizzate alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento. A quest'ultimo proposito ed a titolo esemplificativo, si segnala la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare).

Giurisprudenza sull'articolo 2 (Mare territoriale)

1) Esistenza di acque storiche 2) Diritto di passaggio inoffensivo - 3) Diritto di inseguimento di nave - 4) Distinzione tra fatti interni ed esterni ai fini dell'esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere nel mare territoriale - 5) Natura giuridica del mare territoriale

1) Esistenza di acque storiche

Le droit international général ... ne prévoit pas de régime *unique* pour les 'eaux historiques' ou les 'baies historiques', mais seulement un régime particulier pour chaque cas concret et reconnu d'"eaux historiques" ou de "baies historiques" (C.I.J. Recueil 1982, p. 74).

La Chambre, par quatre voix contre une, décide que la situation juridique des eaux du golfe de Fonseca est la suivante : le golfe de Fonseca est une baie historique dont les eaux, sujettes jusqu'en 1821 au seul contrôle de l'Espagne et de 1821 à 1839 de la République fédérale d'Amérique centrale, ont ensuite été, par voie de succession, soumises à la souveraineté de la République d'El Salvador, de la République du Honduras et de la République du Nicaragua conjointement, et continuent de l'être, comme défini dans le présent arrêt... (C.I.J. Recueil 1992, 11 settembre 1992, rôle général n. 75)

2) Diritto di passaggio inoffensivo

Ha infine precisato, circa la lamentata violazione della normativa della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale, resa esecutiva in Italia con Legge 8 febbraio 1961, n. 1658, che la legge n.185 del 1990 ha riaffermato il principio dell'obbligatorietà della legge penale per chiunque si trovi nel territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, sicché la libertà di passaggio di cui alla citata Convenzione di Ginevra non ha rilievo solo che si consideri come qui si tratti di transito offensivo connesso all'occultamento delle merci per la mancata iscrizione delle medesime sul manifesto di carico. (Cass. Pen. 26/06/1997 n. 6237)

3) Diritto di inseguimento di nave

Il requisito dell'*inseguimento ininterrotto* della nave straniera, in alto mare, richiesto dalla convenzione di Ginevra, per essere legittimo, è riferito alla imbarcazione che si intende catturare e non a quella la cui entrata nel mare territoriale e nella zona contigua ha originato l'operazione. (Cass Pen. 15/02/1984 n. 1386)

Il diritto di inseguimento e della cosiddetta "presenza costruttiva" consente - in virtù dell'art. 23 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare (29 aprile 1958) ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 - alle navi da guerra o adibite alla vigilanza doganale di inseguire una nave straniera, che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purché l'inseguimento stesso sia iniziato nel mare territoriale o nella zona contigua. Nell'ipotesi di nave contrabbandiera, che si avvalga in alto mare di imbarcazioni minori, per effettuare il trasbordo della merce verso terra, così creando un contatto con la comunità costiera, è legittimo l'inseguimento e la cattura della menzionata nave madre, appena una delle imbarcazioni, che con essa operi in equipe (cosiddetto motoscafo-bleu), entri nelle acque territoriali (Cass.Pen. 27/06/1992 n.7566)

La disciplina del contrabbando attualmente esula dai limiti spaziali normativamente imposti al diritto di inseguimento per ancorarsi alle circostanze funzionali poste in relazione "alla presenza costruttiva" dalla Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 29 aprile 1958, ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 e dalla Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con

legge 2 dicembre 1994, n. 689 che, codificando una prassi consolidata in dottrina ed in giurisprudenza ritengono sufficiente, ai fini dell'esercizio della giurisdizione italiana, la prova del lavoro in "equipe" tra nave- madre e altre imbarcazioni nonché dell'ingresso di queste ultime nelle acque territoriali ovvero del collegamento con violazioni di carattere doganale accertate prima della esecuzione del sequestro ed in relazione alle quali la giurisdizione dello Stato non può che essere completa. (Cass.Pen. 12/04/1999 n.863)

4) Distinzione tra fatti interni ed esterni ai fini dell'esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere nel mare territoriale

in caso di perpetrazione di reato su nave mercantile che si trovi nelle acque territoriali di altro stato, prevale la giurisdizione dello stato di bandiera allorché l'illecito concerne esclusivamente le attività e gli interessi della comunità nazionale cui appartiene il natante, mentre prevale quella dello stato costiero ove le conseguenze del fatto compiuto a bordo si ripercuotano o siano idonee a ripercuotersi allo esterno incidendo su interessi primari della comunità territoriale. Tali interessi vanno valutati con riferimento non solo al bene giuridico tutelato dalla norma di cui si assume la violazione, ma anche alla situazione verificatasi in concreto che diviene rilevante per lo stato costiero allorché per le sue connotazioni realizzi una condizione di effettivo pericolo che, rendendo probabile l'offesa per la pace pubblica del paese o per il buon ordine del mare territoriale, imponga l'intervento dello stato costiero (Cass. Sez. Un. 26 gennaio 1990, n.1002)

Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale per i quali sia stato esercitato il cd. "diritto di inseguimento" previsto dall'art. 23 della Convenzione sull'alto mare di Ginevra del 23 aprile 1958, in forza del quale è consentito l'inseguimento di navi straniere, sempre che questo si sia iniziato nel mare territoriale dello Stato rivierasco o nella zona contigua e si sia ininterrottamente protratto fino al

fermo, allorché vi sia fondato motivo, da parte delle autorità di detto Stato, per ritenere che tali navi abbiano violato i suoi regolamenti o leggi. (Cass.Pen. 08/01/2002 n.325)

Non integra il reato di illegale introduzione di armi nel territorio dello stato la detenzione su di una nave mercantile straniera in transito in acque territoriali italiane di armi costituenti normale dotazione di bordo, restando il natante, per un principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, soggetto alla sovranità dello stato della bandiera, di cui rappresenta "territorio fluttuante", e non interferendo il fatto con la comunità dello stato rivierasco né influenzando esso sul suo ordine pubblico ai sensi dell'art. 19 della convenzione di Ginevra sul mare territoriale e zona contigua, stipulata il 29 aprile 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 8 dicembre 1961 n. 1658. (Trib. Venezia, 21 giugno 1989)

5) Natura giuridica del mare territoriale.

Il mare territoriale, pur essendo assoggettato per particolari aspetti alla disciplina dei beni del demanio pubblico, non costituisce oggetto di proprietà pubblica dello Stato e deve considerarsi - nel suo complesso e nelle sue singole componenti, quali la sabbia e i materiali che costituiscono il suo fondo- come *res communis omnium*. Per conseguenza, non si ravvisano gli estremi del delitto di furto nel caso di sottrazione di sabbia estratta dal fondo del mare (Cass. Pen. 25/11/1966 n.622)

Integrano il reato di danneggiamento il deterioramento e la contaminazione non solo del demanio marittimo ma anche del mare territoriale, del quale vengano pregiudicati aspetto, composizione, risorse biologiche e ricchezze ittiche. Invero, anche il mare territoriale è "*res communis omnium*" soggetto alla sovranità dello Stato, portatore di un interesse diretto alla sua integrità (Cass.Pen. 12/06/1984, n. 5485).

Data di pubblicazione: 9 dicembre 2007.